

DERIVATI CHIARI

A Corciano il 2° round con Bnl

Anche in Appello il comune perugino ha la meglio sulla banca per i derivati sottoscritti nel 2006

Marcello Frisone

■ Sono nulli gli swap stipulati da un Comune - non operatore qualificato nonostante il rilascio dell'autocertificazione in questo senso - sia per la mancanza di un precedente accordo normativo avente forma scritta, sia perché stipulati presso la sede dell'ente locale senza la previsione del diritto di recesso. Così ha deciso la Corte d'Appello di Perugia (Presidente Magrini Alunno; relatore Fornaci), con sentenza numero 490 del 24 ottobre scorso, con cui la Corte ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale perugino del 2012, nella causa tra il Comune di Corciano (Pg) e Banca nazionale del lavoro (Bnl, gruppo Bnp Paribas).

LA SENTENZA

La Corte perugina ha confermato la nullità degli swap stipulati nel gennaio 2006 dal Comune di Cor-

ciano (assistito dall'avvocato David Giuseppe Apolloni) nella vertenza contro Bnl, salvo correggere un errore evidente, compiuto dal giudice di primo grado, in punto di somme da restituire all'ente.

L'OPERATORE QUALIFICATO

I giudici umbri hanno ribadito che il Comune di Corciano - pur avendo rilasciato la dichiarazione di essere operatore qualificato - non poteva essere considerato tale in quanto, nel 2005, aveva indetto un bando di gara proprio per ricercare un consulente sulla materia dei derivati (vinto da Bnl, divenuta poi anche sua controparte contrattuale), con ciò dimostrando - in modo evidente secondo la Corte - di non essere un soggetto esperto del settore, non avendo al suo interno personale dotato della professionalità necessaria.

Alla luce di ciò, la Corte ha ribadito che i derivati stipulati dal Comune sono da ritenersi nulli in quanto non preceduti dalla stipula di un accordo normativo avente forma scritta (articolo 23 del Testo unico della finanza, Tuf) e in quanto stipulati presso l'ente senza la clausola sul diritto di ripensamento entro sette giorni (articolo 30 Tuf, sulle cui diverse interpretazioni da parte dei giudici di merito si vedano gli altri ar-

ticoli in questa pagina).

Sul tema dell'operatore qualificato, infine, il Collegio ha anche osservato che la dichiarazione autotestificativa era inserita in un modulo a stampa predisposto dall'intermediario e non particolarmente evidenziata nell'ambito del documento stesso al fine di richiamare l'attenzione del Comune cir-

ca l'importanza del contenuto della dichiarazione resa.

COSÌ BNL

«La sentenza - fanno sapere dalla banca - ha corretto, in favore di Bnl, alcuni evidenti errori del primo grado, pur avendo riscontrato nullità formali del contratto che la banca ritiene inesistenti alla luce di un obiettivo esame della normativa. Il giudizio, inoltre, non ha tenuto conto di un fattore essenziale e cioè che l'operazione avrebbe avuto un effetto positivo per l'ente, con un mark to market a oggi di 350mila euro. Dalla nullità formale dell'operazione deriva che l'ente dovrà restituirci i flussi incassati per 11mila euro. Il Comune avrebbe quindi guadagnato di più se avesse mantenuto in essere l'operazione. Il caso - continuano da Bnl - rientra tra le cause avviate da alcuni enti sull'onda del timore dei derivati indotto negli anni di brusco rialzo dei tassi variabili per le turbolenze sui mercati mentre il tempo ha dimostrato che questi timori, come spesso avviene, non avevano un fondamento razionale. In generale, la nullità dei contratti potrebbe, come in questo caso, comportare la restituzione di importanti "flussi" incassati dagli enti in questi anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRECEDENTE



SU PLUS24 DEL 7 LUGLIO 2012

Del caso del Comune di Corciano Plus24 si è occupato oltre 4 anni fa. L'ente locale ha deciso nel 2005 di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Così nel 2006 l'ente stipula due lrs con Bnl ma nel 2008 rileva i primi dubbi facendo causa alla banca. Alla fine, anche in appello (con alcune modifiche alla sentenza di primo grado) il Comune ha avuto la meglio su Bnl.